

Quintini Ottavio
Francesco

UNUCI PRATO PROTEZIONE CIVILE - ODV

Real N
Free

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e -in quanto compatibile- del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: **"UNUCI PRATO Protezione Civile - ODV"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel comune di Prato con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione, indipendente ed apolitica, ha autonomia patrimoniale ed amministrativa e si ispira ai principi contenuti nello Statuto dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, (in seguito denominata U.N.U.C.I.) non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento - in via esclusiva o principale - di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- 1) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 3) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- 4) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività -anche editoriali- di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare l'associazione, mediante apposita convenzione, svolge attività concordate con il Servizio Protezione Civile Comunale, quali:

- Supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative;
- Presidio del territorio;
- Attività formative;
- Attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- Logistica;
- Informazione e supporto alla popolazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze; le categorie dei soci sono due: **"Soci Ordinari"** se iscritti alla Sezione U.N.U.C.I. di Prato e **"Soci Aggregati"** tutti gli altri. Chi intende essere ammesso dovrà presentare al consiglio direttivo (in seguito denominato C.D.) una domanda scritta che dovrà contenere:

Quaresima *Per* *Antonio* *Vittorini* *Giuseppe* *Vallino* *Alfio* *Ly*

- l'indicazione del nome, cognome, residenza data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica ed indicare se o meno iscritto alla Sezione U.N.U.C.I. Prato;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il C.D. delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. Il C.D. deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Con la delibera di accettazione della domanda i nuovi iscritti sono ammessi nell'associazione per un periodo di prova come "**Aspiranti Ordinari**" (da 3 a 6 settimane) ed "**Aspiranti Aggregati**" (da 3 a 6 mesi) entro il termine del periodo di prova il C.D. delibera sul superamento dello stesso. In caso di non superamento il C.D. dovrà dare all'aspirante comunicazione scritta e motivata entro 10 giorni dalla decisione; l'aspirante in caso di non superamento può entro 60 giorni dalla comunicazione chiedere che si pronunci l'Assemblea, che delibera sul mancato superamento del periodo di prova, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione; questo è l'unico motivo per cui il periodo di prova si intende prorogato oltre il termine massimo. Se il C.D., trascorso il periodo massimo di prova, non si sia pronunciato questo sarà considerato superato e l'aspirante ammesso come socio; il C.D. in casi particolari, potrà decidere di ridurre il periodo di prova. Il C.D. dovrà provvedere a registrare su un apposito elenco le date e l'iter di ogni domanda a socio degli Aspiranti. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi dei soci)

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea
- aggiornare tempestivamente l'associazione di eventuali modifiche di recapiti (telefonici, mail ed indirizzo).

Gli aspiranti hanno gli stessi diritti e doveri dei soci, fatta eccezione per l'elettorato attivo o passivo e del voto in assemblea; versano la quota associativa solo al superamento del periodo di prova.

Per *Antonio* *Vittorini* *Giuseppe* *Vallino* *Alfio* *Ly*

-2-

Antonio Ottaviani *Guido De Santis*
Stuccacci
ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di socio si perde per: morte, esclusione, recesso o decadenza.

Il socio, al momento della perdita della qualifica di associato, si impegna alla restituzione di tutto il materiale avuto a titolo non oneroso; il socio non ha diritto al rimborso totale o parziale della quota sociale versata; in caso di morte non è prevista la trasmissibilità dei diritti agli eredi.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del C.D. e mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al C.D. restituendo contestualmente tutto il materiale avuto a titolo non oneroso dall'associazione. Il C.D. provvederà alla registrazione delle dimissioni nel libro dei soci. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla registrazione nel libro dei soci o comunque entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. La decadenza avviene automaticamente per mancato versamento della quota associativa nei termini previsti dal Regolamento e dopo almeno un sollecito.

ART. 6 (Organi)

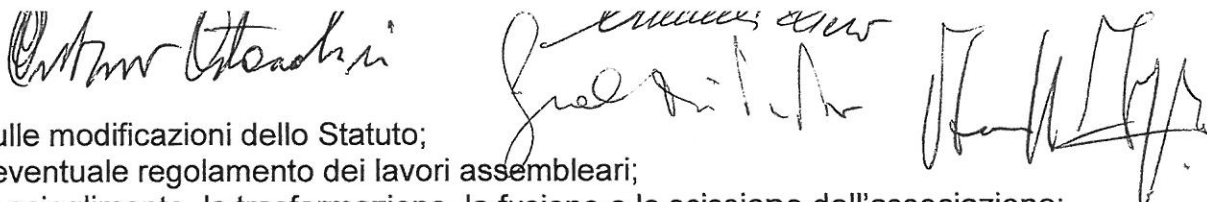
Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, con le funzioni di Organo di Amministrazione;
- il Presidente.

ART. 7 (Assemblea)

All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati. Si applicano i par. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Tutte le comunicazioni come anche le convocazioni potranno essere effettuate anche per via telematica. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea può anche svolgersi non in presenza -totale o parziale- con il sistema della videoconferenza purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- 1) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 2) approva il bilancio di esercizio;
- 3) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) delibera sulla esclusione degli associati;

- 
- 5) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
8) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti - in proprio o per delega - e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il C.D. opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del C.D. tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

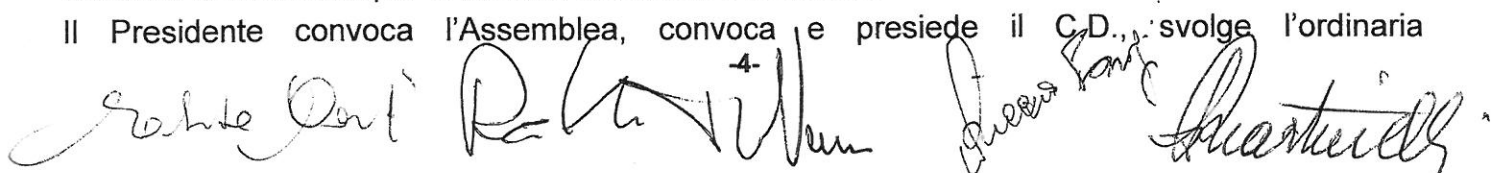
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il C.D. è formato da quattro componenti di cui almeno tre soci ordinari, nominati dall'Assemblea tra i propri associati per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il C.D. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del C.D. sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel par. 6, co. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il C.D. e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca - per gravi motivi - decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del C.D., il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea, convoca e presiede il C.D., svolge l'ordinaria



Chiara De Anton... *Giuseppe...*

amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta; nomina il Vice Presidente che lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Revisione legale dei conti)

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 14 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate >100.000 euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate >1.000.000 euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 15 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri, a cura del C.D.:

- 1) libro degli associati;
- 2) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- 3) libro delle riunioni dell'Assemblea e delle sue deliberazioni in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 4) libro delle riunioni del C.D. e delle sue deliberazioni; a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- 5) libro delle riunioni e deliberazioni di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta indirizzata al C.D. che metterà a disposizione copia di quanto richiesto entro giorni 21.

Roberto... *5* *...* *...*

ART. 16 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 (Laboratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (da quando sarà operativo) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

103P 3 17.05.2021

17.05.2021

AGENZIA DELLE REGIONI
REGIONE PIEMONTE
17 MAG 2021
UFFICIO TECNICO